



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2439/2018

Roma, 13 agosto 2018

A CGIL-CISL-UIL

Oggetto: iscrizione agli albi istituiti con DM 13 marzo 2018 – elementi temporali

Gentili,

la Legge 3/2018 ha ribadito l'obbligatorietà di iscrizione all'albo: "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo" [Capo II, art. 5, comma 2].

Sui termini entro i quali i professionisti devono adempiere al suddetto disposto normativo abbiamo registrato posizioni eterogenee.

Al fine di qualificare e armonizzare le informazioni che i diversi soggetti forniscono ai professionisti di riferimento, vi chiediamo cortesemente di tener conto di quanto segue.

L'iscrizione al relativo albo quale requisito indispensabile per l'esercizio della professione è obbligatoria dalle ore 24:00 del 14 febbraio 2018, ciò dall'entrata in vigore della legge 3/2018.

Tale condizione non sarebbe, però, stata immediatamente esigibile per l'assenza, prima, del DM che istituiva gli albi ai quali i professionisti erano già tenuti a iscriversi e, dopo, della procedura e del portale necessari a realizzare l'iscrizione dematerializzata, come da mandato del Cn.

A decorrere dal 1 luglio u.s. tutti i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione, essendo divenuti disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari:

- [art. 4 della legge 3/2018](#);
- [DM 13 marzo 2018](#);
- [procedura](#);
- [portale](#).

I 18 mesi di cui all'art. 5, comma 2, del DM 13 marzo 2018 non sono per il professionista, cioè il tempo che ha a disposizione ed entro il quale deve iscriversi, bensì per l'Ordine che, in assenza delle commissioni d'albo, per un massimo di 18 mesi potrà disporre dei RAMR per la prima delle funzioni che la legge 3/2018 pone in capo alle stesse commissioni.

Se così non fosse stato, nessuno avrebbe potuto proporre le iscrizioni dei professionisti al Consiglio direttivo dell'Ordine, precludendo a monte la possibilità di dare corso al disposto normativo di partenza.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Per la rilevanza sociale che caratterizza le vostre Organizzazioni, vi chiediamo di aiutarci a contrastare interpretazioni sul tema che si discostano da quanto appena esposto, in quanto potenzialmente pericolose per gli stessi professionisti, per i quali, in assenza dell'iscrizione al relativo albo, si prospetta il rischio di incorrere nell'esercizio abusivo della professione.

A oggi, nonostante il periodo, sono quasi 50.000 le richieste di iscrizione, pari al 25% della popolazione professionale stimata, segno oggettivo di maturità e responsabilità giuridica.

L'architettura istituzionale e, conseguentemente, il funzionamento del cosiddetto maxi Ordine si dovrebbero completare a breve, con la definizione dei due Decreti attuativi mancanti, cioè quelli riguardanti la composizione delle commissioni d'albo e del Consiglio direttivo.

Confidando nel vostro cortese supporto a favore della diffusione delle suddette informazioni, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux